

Separazione fra coniugi: tacere su infedeltà non basta per revocare la sentenza
Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.04.2012 n° 5648

Anche nel caso in cui una delle due parti abbia taciuto al giudice la sua infedeltà non è possibile dar luogo alla revocazione per dolo processuale della sentenza di separazione tra coniugi. E' questo il principio che può essere ricavato dalla sentenza 10 aprile 2012, n. 5648 della Cassazione in una causa di separazione.

In particolare, il marito aveva impugnato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la separazione della moglie, determinando il contributo mensile a suo carico. La doglianza principale del marito si fondava sulla mancata conoscenza, all'epoca della comparizione davanti al Tribunale della relazione extraconiugale della moglie da cui sarebbe nato anche un figlio. Tale circostanza avrebbe influito negativamente sulla statuizione relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione non può che respingere il ricorso ritenendolo infondato. Infatti, precisano gli *Ermellini*, il dolo processuale può costituire motivo di revocazione della sentenza – ai sensi dell'art. 395 n. 1 del cod. proc. civ. – in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria, impedendo al giudice l'accertamento della verità facendo apparire una situazione diversa da quella reale.

Proseguono i giudici di Piazza Cavour, precisando che tale situazione non si realizza nel caso di semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, di silenzio su fatti decisivi della controversia o di mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.

Infine, la Cassazione rileva che già nel corso del giudizio di primo grado, quando ancora l'istruttoria non era conclusa, la difesa del ricorrente fosse a conoscenza del fatto che la moglie – come lo stesso marito - avesse costituito un nuovo nucleo familiare da cui erano nati dei figli.

Ciò ha determinato eventualmente una negligenza del ricorrente, che non ha valutato i presupposti per l'esistenza di una domanda di addebito, e non certo una omissione da parte della moglie che poteva ben decidere di non riferire al giudice la circostanza della relazione e della nascita del figlio. Da qui il rigetto del ricorso.